

Regolamento per la disciplina dell'istituto di ferie e riposi solidali di cui all'art. 34 dei CCNL Area Comparto e Area Dirigenza Sanità – triennio 2016-2018 ed all'art. 17 del CCNL Area Funzioni Locali – triennio 2016-2018

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

Il presente regolamento disciplina le procedure aziendali per l'attuazione dell'istituto di ferie e riposi per festività soppresse solidali per il personale di Area Comparto e per il personale di Area Dirigenza Sanità in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 dei relativi CCNL triennio 2016-2018, nonché per il personale di Area Dirigenza Funzioni Locali in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL triennio 2016-2018.

Attraverso il presente regolamento l'Azienda vuole intervenire a supporto dei lavoratori garantendo la possibilità per i dipendenti di cedere, su base volontaria e a titolo gratuito, giorni di ferie/riposi per festività soppresse ai colleghi che hanno la necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute

L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è teso ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Art. 2 – Ambito di applicazione, decorrenza e durata

Il regolamento si applica a tutto il personale di Area Comparto Sanità (compreso il personale della Ricerca), di Area Dirigenza Sanità e di Area Dirigenza Funzioni Locali dell'Azienda in servizio, con contratto a tempo determinato e indeterminato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e fino ad eventuale approvazione di nuovo regolamento e/o al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Art. 3 – Criteri, condizioni e modalità di fruizione

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il personale che si trovi nella condizione di dover prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, può presentare all'Azienda la richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie solidali" per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza secondo le modalità (anche on-line) definite dal SUMAGP.

Le necessità delle cure costanti in relazione alle particolari condizioni di salute dei figli, indicate nella richiesta, dovranno essere debitamente documentate da certificato medico, valido al momento della domanda, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

La documentazione/certificazione medica indicata al punto precedente dovrà essere allegata al momento della richiesta.

Si considerano ricompresi all'interno dell'ambito di necessità di cura costante i minori portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Sono esonerati dalla presentazione di ulteriore certificazione i genitori i cui figli minori sono già titolari della suddetta tutela di cui alla L. 104/92.

La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata all'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi maturati.

I dipendenti dell'Azienda possono, volontariamente ed a titolo gratuito, cedere le giornate di ferie, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente fruire ai sensi

dell'art. 10 del D. Lgs. 66/2003 quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni e in 24 giorni in caso di orario settimanale su 6 giorni, e giornate di riposo per festività soppresse maturate per ciascun anno.

I dipendenti aderenti potranno pertanto cedere, in tutto o in parte:

- 8 giornate di ferie/anno (il numero di giornate di ferie/anno per i dipendenti con meno di 3 anni di servizio sarà ridotto secondo le previsioni contrattuali), ridotte proporzionalmente per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale;
- 4 giornate di riposo/anno per le festività soppresse, ridotte proporzionalmente per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale.

Art. 4 – Istituzione del “Fondo Ferie Solidali Aziendale” e modalità di cessione

Tale destinazione dovrà essere formalizzata dal dipendente all'Azienda secondo le modalità (anche on-line) definite dal SUMAGP.

Il personale dipendente in occasione della cessazione dal rapporto di lavoro, in considerazione dell'eventuale numero di giornate di ferie residue presenti, potrà decidere di destinarne una parte al “Fondo Ferie Solidali Aziendale”, in misura comunque non superiore a 12 giornate/anno, rinunciandone in tal modo alla fruizione.

Le giornate saranno pertanto conservate nel “Fondo Ferie Solidali Aziendale” al fine di garantire la massima tempestività nel fornire risposta alle richieste di utilizzo presentate dal personale dell'Azienda.

In caso di incapienza del suddetto fondo ed a seguito di presentazione di richiesta di fruizione di “ferie solidali” da parte di un dipendente, l'Azienda rende tempestivamente pubblica tale esigenza, in forma rigorosamente anonima, al personale dell'area di appartenenza (Area Comparto o Area Dirigenza Sanità o Area Dirigenza Funzioni Locali), attraverso la pubblicazione di apposito avviso tramite i canali aziendali (sito Intranet/Portale del Dipendente).

La pubblicazione nel sito Intranet aziendale rimarrà, di norma, per 15 giorni entro i quali i dipendenti della medesima area contrattuale, su base volontaria, potranno indicare formalmente l'adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 5 – Riconoscimento delle “ferie solidali”

Sulla base delle disponibilità pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta, una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione dei giorni di ferie ceduti, per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta.

Nel caso in cui il numero di giorni offerti sia superiore al numero di giorni richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti ove possibile. In caso d'impossibilità di proporzionamento verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.

Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie offerti è inferiore alle richieste le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

L'Amministrazione procede al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali distinte in apposita voce.

Una volta acquisite, le “ferie solidali” rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità di cui all'art. 3.

Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno proporzionalmente nella disponibilità degli offerenti.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

L’Azienda assicura che le operazioni di raccolta e assegnazione delle giornate di “ferie solidali” saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali ed in particolare:

- del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. GDPR);
- del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia;
- di tutti gli atti e documenti aziendali relativi alla gestione dei dati personali all’interno dell’Azienda/Istituto, consultabili ai seguenti link:
 - <https://www.ausl.bologna.it/privacy> per l’Azienda USL Bologna;
 - <https://www.aosp.bo.it/it/content/policy-privacy-e-protezione-del-dato-personale> per l’Azienda Ospedaliera di Bologna – IRCCS Policlinico di Sant’Orsola;
 - <https://www.ior.it/privacy-policy-e-protezione-del-dato-personale> per l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
 - <https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7322> per l’Azienda USL di Imola.

L’Azienda Sanitaria rende le informazioni sul trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nell’ambito delle attività connesse alla presente procedura, attraverso l’informativa generale prevista “per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti” sempre consultabile nei rispettivi link sopra indicati.

Art. 6 – Disposizioni finali

L’Azienda si fa carico della diffusione semestrale del seguente Regolamento attraverso la divulgazione sull’intranet aziendale, portale del dipendente ed invio di informativa specifica via mail a tutti i dipendenti.

Secondo quanto previsto al comma 10 dell’art. 34 dei CCNL triennio 2016-2018 Area Comparto e Area Dirigenza Sanità e dall’art. 17 del CCNL triennio 2016-2018 Area Dirigenza Funzioni Locali, la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Per la fase di prima applicazione è stata predisposta apposita modulistica cartacea pubblicata sulla intranet di ciascuna azienda.